TI_GERICHTE 15.2001.22 vom 21. Mai 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2001.22

FR: TI_GERICHTE 15.2001.22 du 21 mai 2001

IT: TI_GERICHTE 15.2001.22 del 21 maggio 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Flavio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG , Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 3.c pag. 14 s.).

E. 2

Il ricorso 24 gennaio 2001 del Comune di _____ e il ricorso 21 febbraio 2001 di _____ sono entrambi diretti contro l'operato dell'UEF di Locarno nell'ambito di due procedure distinte, ma tendenti alla realizzazione dello stesso oggetto. I gravami si basano sul medesimo complesso di fatti e vertono tutti su questioni legate alla procedura di rivendicazione degli art. 106-109 LEF. Di conseguenza si giustifica la congiunzione delle procedure di cui agli inc. 15.2001.00022, 26 e 50. Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (Cometta , Commentario alla LPR , n. 2.1.1.a ad art. 5, pag. 96 s.). Ritenuto inoltre che l'inc. 15.2001.00026 è stato erroneamente aperto da questa Camera, rivelandosi un doppione dell'inc. 15.2001.00022, il dispositivo di questa sentenza si riferirà una volta sola al ricorso 24 gennaio 2001 del Comune di _____.

E. 3

Gli art. 106 ss. LEF, che riprendono in sostanza la disciplina previgente, codificandone alcuni principi giurisprudenziali (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento dell'8 maggio 1991, FF 1991 III 619, impongono all'organo di esecuzione forzata di dare luogo alla procedura di rivendicazione quando il debitore sostenga che l'oggetto pignorato (o sequestrato in virtù del rimando dell'art. 275 LEF) sia proprietà o pegno di un terzo, oppure quando un terzo rivendichi un diritto di proprietà o di pegno sull'oggetto stesso (cfr. STF 7B.231/2000 dell'11 ottobre 2000 in re M.F. c. V.F. e L.S.C., cons. 5).

E. 3.1
Di conseguenza è annullato l'avviso e assegnazione di termine del 12 febbraio 2001 a _____.

E. 3.2
È fatto ordine all'UEF di Locarno di inviare un avviso e assegnazione di termine ex art. 107 cpv. 5 LEF a _____ per avviare l'azione in accertamento della non esistenza del diritto di pegno manuale di _____ sul natante Schweizer/Saphir 700 GT, di cui alla procedura esecutiva n. _____ P.M. 4. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

E. 3.3
Nello specifico caso dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale, l'oggetto del pegno è di regola nelle mani del creditore, in virtù dell'art. 884 cpv. 1 CC. Il creditore, pur essendo possessore diretto, non è possessore immediato, esercitando infatti il possesso unicamente per il debitore (dunque non per il terzo). Di conseguenza, ai fini della procedura di rivendicazione degli art. 106 ss. LEF, torna applicabile l'art. 107 ad esclusione dell'art. 108, applicabile unicamente alla fattispecie in cui il creditore pignoratizio eserciti il possesso mediato su un oggetto di un terzo (cfr. DTF 123 III 367 cons. 3.b; Staehelin , op. cit. , n. 10 ad art. 107).

E. 4
In casu occorre rilevare che l'Ufficio disponeva di tutti gli elementi fattuali per poter decidere a chi assegnare i termini per procedere in accertamento o contestazione di determinati diritti sul natante in questione. L'Ufficio poteva legittimamente ritenere che all'avvio della procedura di sequestro da parte del Comune di _____ e all'avvio della procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno manuale di _____ che il natante era di proprietà di _____, ma che lo stesso era nelle mani di _____ a titolo di pegno.

E. 4.1
Con la rivendicazione in proprietà di _____ e contestazione del diritto di pegno di _____, l'Ufficio - non potendosi sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito di tale pretesa e non avendo nessun elemento fattuale certo quo alla titolarità del natante in questione - doveva continuare a ritenere tale natante di proprietà di _____. Di conseguenza, ritenuto che _____ esercita - almeno formalmente, nonostante dagli atti nasca il fondato sospetto di atti illeciti - il possesso esclusivo per l'escusso (e presunto proprietario del natante), l'UEF di Locarno ha correttamente impartito a _____ un termine ex art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere azione in accertamento del suo diritto di proprietà. Sotto questo punto di vista, ritenuto che nel suo ricorso il Comune di _____ chiedeva l'avvio della procedura di rivendicazione, che però era già stata iniziata dall'UEF di Locarno, il ricorso 24 gennaio 2001 in questione si rivela superato dagli eventi e dunque evaso.

E. 4.2
Per quanto attiene alla contestazione fatta da _____ del diritto di pegno esercitato da _____, ritenuto che a questo stadio procedurale non è possibile sapere con certezza di chi sia il natante e dunque se _____ detiene il natante per _____ (ipotesi che condurrebbe all'applicazione dell'art. 107 LEF) o per _____ a garanzia di un ipotetico

debito di _____ (ipotesi che invece condurrebbe all'applicazione dell'art. 108 LEF), l'Ufficio - chiamato a prendere una rapida decisione in merito all'assegnazione dei termini di cui agli art. 106 ss. LEF e impossibilitato ad attendere l'esito dell'azione in accertamento del diritto di proprietà di cui al considerando precedente - doveva applicare l'art. 107 LEF. Infatti, _____ - fino a prova del contrario - detiene il natante esclusivamente per _____; di conseguenza, l'UEF di Locarno doveva fissare al terzo, ossia a _____, un termine ex art. 107 cpv. 5 LEF per far accertare la non esistenza del diritto di pegno a favore di _____ (azione di accertamento negativo). Ne consegue che il ricorso 21 febbraio 2001 va accolto, poiché chiede la fissazione del termine per agire a _____, nonostante tale termine non venga fissato in virtù dell'art. 108 LEF (come chiesto dal ricorrente) ma dell'art. 107 cpv. 5 LEF. Il ricorso 21 febbraio 2001 di _____ è pertanto accolto.

E. 5

Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 6

Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UEF di Locarno Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.